

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale:

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota 14 settembre 2010, prot. n. 46856, con la quale la direzione centrale sistemi informativi - ufficio manutenzioni hardware e telecomunicazioni comunicava che il giorno 20 settembre 2010 iniziavano le attività di migrazione a Windows 2003 del server censuario e cartografico che comportavano il blocco di tutte le attività catastali dell'ufficio provinciale di Rieti a partire dalle ore 14.00 e per tutto il giorno successivo;

Vista la nota del 14 settembre 2010, prot. n. 4772, con la quale l'ufficio provinciale di Rieti comunicava che dalle

ore 14.00 del 20 settembre 2010 fino al giorno successivo (21 settembre 2010) si sarebbe verificato il blocco di tutte le attività catastali;

Vista la nota n. 7948 del 21 settembre 2010, della direzione regionale Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32;

Vista la nota n. 958 U/G del 24 settembre 2010 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio provinciale di Rieti.

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio catastale del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 20 settembre 2010, dalle ore 14.00 e per tutto il giorno 21 settembre 2010 il mancato funzionamento del servizio catastale dell'ufficio provinciale di Rieti:

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

*Il direttore regionale:* GANDOLFI

10A12995

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2010.


**Aggiornamento del Piano Terapeutico Aifa per la prescrizione SSN di ranolazina di cui alla determinazione del 27 maggio 2010.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF*), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Vista la determinazione/C n. 360/2010 del 25 marzo 2010, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale RANEXA pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 12 aprile 2010;

Vista la determinazione di rettifica n. 383/2010 del 27 maggio 2010 alla determinazione/C n. 360/2010 del 25 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2010 - serie generale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del Piano terapeutico Aifa per prescrizione SSN di ranolazina;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) del 28 e 29 settembre 2010;

Determina:

Art. 1.


L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo dell'allegato 1 della determinazione n. 383/2010 del 27 maggio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2010 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2010

*Il direttore generale: RASI*



**PIANO TERAPEUTICO AIFA  
PER PRESCRIZIONE DI RANOLAZINA**

Centro prescrittore: _____ Medico prescrittore (nome e cognome) _____ Tel. _____ e-mail _____
---

Paziente (nome, cognome) _____ Data di nascita _____ sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Codice fiscale _____ Residente a _____ Tel. _____ Regione _____ ASL di residenza _____ Prov. _____ Medico di Medicina Generale _____
---

**La prescrizione di ranolazina è a carico del SSN solo se prescritta dal medico ospedaliero o medico cardiologo e se rispondente alla seguente condizione:**

**Terapia aggiuntiva per il trattamento sintomatico di pazienti con angina pectoris cronica stabile che siano inadeguatamente controllati o intolleranti alla terapia antianginosa massimale.**

<b>Farmaco prescritto:</b>  <input type="checkbox"/> Ranolazina 375 mg compresse <input type="checkbox"/> Ranolazina 500 mg compresse <input type="checkbox"/> Ranolazina 750 mg compresse
<b>Dose e durata del trattamento</b>  _____
Dose/die: _____      Durata prevista del trattamento: _____
Indicare se: <input type="checkbox"/> Prima prescrizione <input type="checkbox"/> prosecuzione della cura (motivo: ..... )

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Timbro e firma del medico ospedaliero  
o del medico cardiologo prescrittore

